DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1965

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicolo FSE n. 4022)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e, in particolare, gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Vista la richiesta del 18 aprile 1964, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per un importo totale di Lit. 463.866, per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 29 novembre 1965,

Considerando che la richiesta in oggetto concerne, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° luglio 1962 — 30 giugno 1963 incluso, sotto la responsabilità ed a carico della «Regione Siciliana», amministrazione autarchica territoriale di cui all'articolo 18 di detto regolamento;

Considerando che tale richiesta è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

Considerando che dall'esame della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento ed, in particolare, dagli articoli 5 e 20;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalla «Regione Siciliana» deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 463.866;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 29 novembre 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla «Regione Siciliana», amministrazione autarchica territoriale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° luglio 1962 — 30 giugno 1963 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino alla concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 463.866.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 463.866 (pari a circa 742 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1965

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione

(Fascicoli FSE nn. 3008, 4008, 4019, 4054)

(Il testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e, in particolare, gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 14 gennaio 1963, nonché del 16 gennaio, del 30 aprile e del 31 luglio 1964, presentate dal Regno del Belgio e intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione, per un importo totale di FB 75.317, rettificato dal governo richiedente in FB 73.957,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 29 novembre 1965,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 13 settembre 1961 — 1° luglio 1963 incluso, sotto la responsabilità e a carico dell' «Office national de l'emploi (ONEM)», organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del citato regolamento;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

Considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che una somma di FB 90 si riferisce a spese che non rientrano nel quadro delle spese autorizzate dall'articolo 8 del regolamento n. 9, e deve essere quindi detratta dall'importo richiesto; che, d'altra parte, ne risulta che le operazioni di nuova stistemazione in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 7 di detto regolamento; che le richieste presentate sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9, e, in particolare, dagli articoli 8 e 21;

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1o. 2. 1962, pag. 144/62.